

## Quando il matrimonio diventa sacramento? Dario Vitali (VITA PASTORALE 2/2015)

### *Le incongruenze della disciplina ecclesiale.*

Più che sul caso-limite della comunione ai divorziati è il caso di interrogarsi sul sacramento stesso del matrimonio. E' a questo livello infatti che emerge un quadro confuso, dove la differenza delle posizioni si traduce in disparità di trattamento prima delle celebrazioni delle nozze e, quando avvenga, dopo la fine del matrimonio.

Si potrebbe liquidare la questione dicendo che si tratta di abusi che contravvengono la disciplina ecclesiale. In realtà tutti sono convinti di stare nel giusto, sia chi usa il criterio stretto della giustizia, che chi usa la manica larga della misericordia.

Così succede che al netto delle decisioni dei singoli parroci, ai quali il codice di diritto canonico assegna alla gestione della materia, la disciplina ecclesiale è consegnata a un doppio criterio di esercizio: prima delle nozze e dopo la loro fine.

- Prima: per accedere al matrimonio cristiano basta, di fatto, l'intenzione dichiarata di volersi sposare. Poco importa se la stragrande maggioranza delle coppie che chiedono di sposarsi in Chiesa non viva una vita di fede; poco importa se la verifica delle loro intenzioni si riduca di fatto a pura formalità, dietro la quale si celano convinzioni che, se palesate, renderebbero nullo il matrimonio; poco importa se per fare un prete ci vogliono sei o sette anni di seminario e per andare all'altare basta un corso prematrimoniale, facoltativo anche quello. Ciò che conta è che i due si sposino. Perché se non lo fanno, sono *ipso facto* esclusi dalla comunione, come se fossero divorziati risposati. Al danno si aggiunge anche la beffa, perché a costoro spesso non vengono nemmeno illustrate le implicazioni e le conseguenze delle loro scelte, presumendo una conoscenza del caso che non è mai stata fornita. Vero è che i nubendi sono responsabili delle loro scelte; ma non si può certo dire che la Chiesa li accompagni con percorsi di formazione che

manifestano la sua responsabilità educativa di madre e maestra.

- Dopo: la facilità con cui si è acconsentito al matrimonio si trasforma in draconiana applicazione della legge quando questo fallisce. Alla rottura di una relazione si aggiunge l'esclusione dalla comunione eucaristica. Nella fattispecie, peraltro, gli atteggiamenti si divaricano: a fronte di molti parroci che applicano indiscriminatamente la sanzione ad ambedue i coniugi, senza le dovute differenze del caso, altri derogano arbitrariamente alla legge, rimandando le persone alla propria coscienza e quindi alla libertà di scelta. Coerenza vorrebbe che teoria e prassi, principio e disciplina andassero insieme e non dessero luogo a una specie di schizofrenia pastorale che confonde ulteriormente il corpo ecclesiale; in altre parole, a una disciplina severa dopo la rottura del legame deve corrispondere una preparazione al matrimonio adeguata, che formi persone mature nella fede, capaci di un progetto di vita insieme nella fedeltà a Dio e alla sua grazia; per contro, a condizioni larghe di accesso al matrimonio non può corrispondere una disciplina severissima e inappellabile dopo. Si può risolvere la questione richiamando tutti all'ordine e imponendo un'applicazione rigida della disciplina ecclesiastica. Giustizia contro misericordia, norma contro persona. Tuttavia, la difformità di azione non sta solo in una diversa sensibilità dei preti; al di là di un agire ecclesiale consegnato spesso a un criterio di discrezionalità che rasenta l'arbitrio, la domanda è se non sia la formulazione stessa della dottrina sul matrimonio all'origine di molte contraddizioni della prassi pastorale.

### *La debolezza della dottrina*

Il codice di diritto canonico afferma che «l'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili» (Can. 1057.1). Ne consegue che il

matrimonio come patto irrevocabile dipende dall'atto di volontà dei nubendi, i quali "danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio" (can. 1057. 2). Coerentemente con questa visione, la teologia si è orientata a sostenere che i ministri del matrimonio sono gli sposi stessi. È, questa, un'idea ormai insistentemente ripetuta e sottesa al rito del matrimonio.

Ma può un atto umano avere un tale carattere di absolutezza? E se non lo ha, può costituire il fondamento del matrimonio come sacramento? A ben vedere, la questione riguarda la concezione stessa del matrimonio cristiano: se ciò che fa un sacramento è l'epiclesi con la quale lo Spirito assume e trasforma una realtà umana, dove sta l'epiclesi nella rito del matrimonio? Basta la benedizione degli sposi, peraltro facoltativa, dopo il consenso o dopo il Padre Nostro? Di epiclesi vera e propria non può trattarsi, essendo ministri del sacramento gli sposi stessi, i quali non hanno la capacità di porre un atto epicletico. Ma basterebbe avere il coraggio di rinunciare a un postulato che non trova riscontro nella tradizione per dare valore di epiclesi alla benedizione sugli sposi. Ciò che fa il matrimonio non sarebbe più una decisione umana, caricata di un peso superiore alle sue capacità, ma l'azione di Dio che assume e trasforma l'unione degli sposi in segno dell'amore tra Cristo e la Chiesa. La differenza non è di poco conto. Se, infatti, il matrimonio dipende dall'atto di volontà dei nubendi, innalzato alla dignità di sacramento, non solo il patto con cui i coniugi hanno stabilito tra loro "la comunità di tutta la vita" (Can. 1055) non si può in alcun modo rompere, ma si deve obbligatoriamente e automaticamente sanzionare chi recede dalla sua decisione, per un fatto di coerenza in fedeltà alla dottrina della Chiesa. In questo caso i cinque cardinali che hanno fissato nella dottrina vigente un confine invalicabile dal punto di vista dell'ortodossia hanno ragione da vendere. La sola via possibile per uscire dalla situazione critica è quella giuridica, con la dichiarazione di nullità del vincolo e la prassi conseguente dei tribunali ecclesiastici, oggi letteralmente intasati da causa di annullamento.

Se invece si fa dipendere l'atto sacramentale dall'epiclesi pronunciato sugli sposi, il matrimonio assume carattere di segno evidente dell'amore di Cristo per la Chiesa che è "fino alla fine" (Giovanni 13,1), non per la decisione irrevocabile di un uomo e di una donna, ma per la grazia di Dio che rende quell'uomo e quella donna capaci di un dono per sempre e quindi di un vincolo indissolubile. Questo in nulla cambia le condizioni dell'atto libero e consapevole dell'uomo e della donna: semplicemente lo riconsidera come *conditio sine qua non* perché ci sia il sacramento, che è però sempre atto di Cristo nella e mediante la Chiesa. Ma, non identificandolo con il sacramento, non determina che, una volta rotto il patto, l'uomo e la donna siano automaticamente esclusi dalla *communio*: sono piuttosto membra ferite del corpo ecclesiale che hanno bisogno di cura e nutrimento.

### *Prospettive*

Da questa diversa concezione del matrimonio, peraltro attestata dalla tradizione più antica e comune presso le chiese d'Oriente, discendono i punti seguenti:

1. anzitutto, non solo il matrimonio in quanto tale, ma *quel* matrimonio è indissolubile: nessuno può separare ciò che Dio ha unito con il dono del suo spirito. Quelle nozze sono e rimangono segno visibile dell'amore di Cristo per la Chiesa, per il tempo in cui vivono i soggetti che hanno pronunciato il loro SI davanti a Dio e hanno ricevuto la preghiera epicletica.
2. Non dovrebbero essere ammessi al matrimonio quelle copie che non manifestano una maturità di fede tale da assumere consapevolmente la responsabilità, conseguente al dono dello Spirito, di essere segno dell'amore di Cristo per la Chiesa; correlativamente, non si dovrebbe pretendere la celebrazione del matrimonio di coppie che non sono ancora pronte a questa responsabilità, senza escluderle automaticamente dall'eucarestia, ma accompagnandole in un cammino di crescita che abbia come orizzonte la celebrazione del

matrimonio cristiano: la situazione di chi non ha ancora contratto matrimonio è oggettivamente diversa da quella di chi ha rotto il vincolo e non può essere trattata allo stesso modo.

3. In caso di rottura del vincolo non dovrebbero esserci altre celebrazione delle nozze, permanendo il legame che non può dirsi sciolto "finché morte non li separi"; coloro che accedono ad altra convivenza stabile, che non può vantare il titolo di segno sacramentale tra Cristo e alla Chiesa, possono ricevere una benedizione che li introduca in questa loro nuova situazione di vita nella comunione ecclesiale.
4. In questo quadro normativo, non è più automatica la necessità di comminare l'esclusione dall'eucarestia, nutrimento necessario per la vita di fede di ogni credente che "non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli" (EG 47). Si potrebbe perciò pensare una disciplina meno drastica, che non escluda dalla comunione nessuno fino a prova contraria: non quanti si preparano alle nozze (a meno che e fino a quando non manifestino esplicitamente la volontà contro il matrimonio cristiano); non quanti vivono il dramma della fine del matrimonio (anche nel caso in cui costituissero un nuovo nucleo familiare, se entrano in un cammino ecclesiale di guarigione e conversione).

Per questa via molti nodi della disciplina attuale potrebbero trovare facile soluzione venendo incontro alla sofferenza di molti fratelli e sorelle, senza toccare la sostanza della dottrina.

\*\*\*\*\*

LETTERA AL DIRETTORE (VITA PASTORALE 5/2015)

Caro direttore,

Leggo la limpida e acuta riflessione sul matrimonio scritta dal noto teologo della Gregoriana don Dario Vitali su VP 2/15. Concordo anzitutto con lui quando evidenzia la larga forbice tra il prima e il dopo della celebrazione, ovvero tra il facile accesso al matrimonio canonico di persone inconsapevoli perfino degli essenziali diritti-

doveri che ne conseguono e il giusto rigore dei tribunali ecclesiastici nel valutare le cause di nullità.

Condivido inoltre la sua convinzione che sia il libero consenso dei nubendi la *conditio sine qua non* perché si realizzi il sacramento dato che esso, come ogni altro sacramento, è sempre azione di Cristo attraverso il dono dello Spirito, così che ministri del matrimonio possano dirsi non i nubendi, ma il ministro ordinato che agisce in persona Christi, se sacerdote, o comunque *nomine Ecclesiae*, se diacono. E pertanto è dall'epiclesi che nasce il sacramento.

Domanderei allora al professor Vitali: nei casi in cui, per la naturale fragilità umana, venisse meno la menzionata *conditio sine qua non* come potrebbe sussistere il matrimonio che su di essa si fonda, pur senza esserne la fonte? E vero che il volontario recesso, unilaterale o bilaterale, dal patto di donarsi e accettarsi reciprocamente, come precisa il can. 1057 §2, sia un atto illecito, ma la non liceità non impedisce l'estinzione del naturale fondamento del matrimonio.

E non si potrebbe allora concludere che, in questi casi, il matrimonio si renda nullo a causa della frantumazione del suo fondamento come, in modo analogo, avviene per la presenza sacramentale di Cristo nelle specie eucaristiche qualora, per la naturale fragilità della loro composizione chimica, dovessero corrompersi e perdere le naturali qualità del pane e del vino?

Riterrei che una eventuale risposta positiva a queste domande possa costituire una solida base teologica non solo per semplificare la trattazione delle cause di nullità matrimoniale ma, anche, per scongiurare che l'attuale acceso dibattito tra i cosiddetti tradizionalisti e progressisti, che disorienta già non pochi fedeli, diventi motivo di sciagurate lacerazioni anche dottrinali del tessuto ecclesiale. don Vittorio Peri - Assisi

### **Risponde don Dario Vitali (Vita Pastorale 5/2015)**

Don Vittorio carissimo, grazie per questa tua puntualizzazione. Il parere concorde del canonista mi conforta su una posizione che più di qualcuno ha apostrofato come novità rispetto alla tradizione

liturgico-sacramentale. Semmai la novità rispetto alla tradizione mi pare l'idea che ministri del sacramento siano i nubendi. L'obiezione alla mia tesi è la difficoltà a rinvenire nella *lex orandi* della Chiesa latina una epiclesi sugli sposi che confermi la mia idea. Al di là di possibili ricognizioni sul tema, a me pare che basti la semplice verità che non si dà sacramento senza azione efficace dello Spirito; né, per tale efficacia, è richiesta un'invocazione esplicita, come dimostra il Canone romano, dove non compare l'epiclesi, ma una richiesta di benedizione a Dio dei doni presentati sull'altare. Nessuno, per la mancanza di un'epiclesi esplicitamente formulata, può dubitare che quel pane e vino siano realmente il corpo e il sangue del Signore.

In conseguenza della natura epicletica del matrimonio, tu proponi l'idea che con il venir meno del consenso degli sposi si estingua il naturale fondamento del matrimonio, dando luogo alla sua nullità, «a causa - appunto - della frantumazione del suo fondamento». L'accostamento alla dottrina eucaristica è suggestivo, ma non so se si dia parità di termini: mentre la fragilità della composizione chimica determina che si corrompano «le naturali qualità del pane e del vino», la naturale fragilità umana non cancella i due soggetti uniti in matrimonio, anche se questi sono venuti meno alla scelta liberamente assunta. A mio parere, quella scelta segna la persona per sempre, e determina la permanenza del vincolo «finché morte non li separi».

Peraltro, non so se e quanto la soluzione che proponi possa condurre a una semplificazione delle cause di nullità. Laddove sono in gioco cause e contenziosi tra persone in rotta tra di loro, temo che si tratti di una fiducia mal riposta. Ammetto che sia più facile constatare il venir meno del consenso che verificare gli impedimenti di nullità previsti dal Codice. Tuttavia, l'intera questione risulterebbe ancora una volta legata a un tribunale, con tutte le conseguenze del caso. Certo, l'idea merita di essere approfondita. Ma non sono convinto che la proposta basti a scongiurare le discussioni e le «lacerazioni anche dottrinali del tessuto ecclesiale,

soprattutto quando si deve constatare che molte polemiche sono pretestuose».

La logica che regola la mia proposta dipende tutta dal presupposto che sia l'epiclesi a fare il matrimonio cristiano. Posto tale presupposto, l'indissolubilità del matrimonio non dipende dalla volontà libera dei nubendi, che è piuttosto la *conditio sine qua non*, ma dalla benedizione stessa di Dio che innalza la relazione dei due sposi a essere segno dell'amore di Cristo per la sua Chiesa. Il carattere sacramentale del matrimonio ne risulta marcato a tal punto, che la questione della nullità perde di molto la sua importanza: in primo piano viene la chiamata di questi sposi ad essere «sacramento, cioè segno e strumento» dell'intima unione di Cristo con la sua Chiesa. A mio modo di vedere, lo spostamento di accento dall'atto umano all'azione di Dio dovrebbe condurre alla conclusione che una sola unione nella vita può avere carattere di segno, in forza e in ragione della benedizione di Dio, che inserisce gli sposi nel mistero di Cristo: nessun'altra unione potrebbe e dovrebbe cancellarla o sostituirla. Troverebbe qui il suo luogo e senso l'idea del matrimonio come vocazione, e la conseguente lettura della funzione genitoriale in senso ecclesiale-ministeriale.

Agli sposi è dunque dato un compito altissimo nella Chiesa: basterebbe qui richiamare l'intero primo capitolo della seconda parte di *Gaudium et spes* (47-52). Ma, parafrasando Paolo (cf 2Cor 2,16b), si potrebbe dire: chi mai è all'altezza di tali compiti? Chi può presumere che sarà fedele per tutta la vita? Certamente con la grazia di Dio è possibile. Ma questo vale per tutti, anche per i preti e i religiosi, ai quali tuttavia, quando la situazione di impossibilità a continuare nel loro stato di vita è evidente e certa, si concede la riduzione allo stato laicale o lo scioglimento dei voti. Il rischio di trattare le questioni con pesi e misure diverse è grande.

Piuttosto, di fronte a una chiamata così alta, bisogna avere ben presente quella che tu chiami la «naturale fragilità umana», a causa della quale può risultare compromesso il carattere di segno di quel matrimonio. Anche venendo meno il segno, a mio parere permane il vincolo, «finché morte non li separi»; tuttavia, per il fatto che il



costitutivo del matrimonio cristiano sta nell'essere segno dell'amore di Cristo per la Chiesa, nel momento in cui il segno viene meno, la situazione delle due persone separate potrebbe essere trattata in modo diverso da quello previsto nella disciplina attuale. Questa, come si sa, ammette la separazione ma, se non è accertata la nullità, esclude una nuova convivenza, sia per la parte colpevole che per quella innocente. Chi accede a una nuova relazione stabile e pubblica, cade sotto scomunica, con l'esclusione dai sacramenti.

Nella logica del segno si aprirebbe invece lo spazio per riflettere sulla possibilità di ammettere ai sacramenti - necessari per la vita cristiana - anche quanti si trovassero in una nuova relazione stabile e pubblica. Questa, infatti, non avrebbe il carattere del segno: a queste persone la Chiesa potrebbe offrire la possibilità di accedere all'eucaristia, dopo una congrua verifica delle intenzioni che le muovono a richiedere la riammissione ai sacramenti e la richiesta di un cammino di conversione. In tal modo sarebbe rispettata anche la dimensione penitenziale e medicinale della scomunica.

Piuttosto, si potrebbe trasferire l'aspetto disciplinare di esclusione dal corpo ecclesiale nella privazione di compiti e responsabilità di carattere pubblico in seno alla comunità ecclesiale. Potrebbe valere qui la regola di Paolo: «Se uno non sa guidare la propria famiglia, come potrà guidare la Chiesa di Dio?» (1 Tm 3,5). Il fatto che i sacerdoti e i consacrati venuti meno al loro essere segno non siano esclusi dall'eucaristia, pur fissando dei limiti alla loro partecipazione alla vita ecclesiale per evitare il pubblico scandalo, potrebbe essere un buon termine di paragone per avviare a soluzione una questione tanto delicata, come quella dei divorziati risposati.

Dario Vitali